

GENITORIALITÀ INTENZIONALE E STATUS DEL NATO DA PMA
ALL'ESTERO NEL RECENTE DIALOGO TRA CORTI*

GIULIA BAZZONI**

* Contributo non sottoposto a referaggio in conformità a quanto previsto nel Regolamento della Rivista e destinato alla rubrica fonti internazionali

** giulia.bazzoni@univr.it

1. Introduzione

Con la sentenza n. 15075 del 5 giugno 2025, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dal Ministero dell'Interno avverso il decreto della Corte d'appello di Brescia, che aveva riconosciuto il diritto della madre intenzionale – unita civilmente alla madre biologica – a essere indicata quale genitore nei certificati di nascita di due minori, nati in Italia a seguito di fecondazione eterologa praticata all'estero.

Si tratta di una pronuncia di rilievo sistemico, resa possibile dalla sopravvenuta sentenza n. 68 del 2025 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 40/2004, nella parte in cui non consente il riconoscimento, sin dalla nascita, del legame di filiazione tra il nato e la madre intenzionale che abbia partecipato al progetto genitoriale condiviso.

La Corte di Cassazione si è così adeguata a un nuovo assetto costituzionale e convenzionale che impone, al centro della disciplina dello *status filiationis*, la tutela effettiva dell'interesse del minore e il riconoscimento giuridico delle responsabilità liberamente assunte.

2. Un progetto genitoriale condiviso

La vicenda giudiziaria che ha condotto alla pronuncia della Corte di cassazione trae origine dal rifiuto, da parte dell'ufficiale di stato civile del Comune di Brescia, di annotare il riconoscimento, ad opera della madre intenzionale, di due minori nati in Italia a seguito di fecondazione eterologa praticata all'estero da una coppia di donne unite civilmente.

Marilena M. ed Enrica B., legate da una relazione affettiva dal 2014 e unite civilmente dal 2018, avevano condiviso un progetto di genitorialità concretizzatosi con la nascita di Viola (2014) e Alessio (2016), figli biologici di Marilena.

La richiesta di riconoscimento avanzata da Enrica era stata respinta in quanto ritenuta priva di fondamento normativo, alla luce del divieto, previsto dall'allora vigente art. 8 della legge n. 40/2004, di accesso alla PMA per le coppie omosessuali. Le due donne avevano allora adito l'autorità giudiziaria, ottenendo in primo e secondo grado la condanna dell'Amministrazione alla rettifica degli atti di nascita.

La Corte d'appello di Brescia, in particolare, ha valorizzato il principio della bigenitorialità, sottolineando come l'adozione in casi particolari non sia in grado di offrire una tutela paritaria, immediata ed effettiva ai minori nati in coppie omogenitoriali rispetto a quelli nati in famiglie eterosessuali. In assenza di un intervento legislativo, ha ritenuto praticabile un'interpretazione evolutiva dell'art. 8 della l. 40/2004, incentrata non sul modello familiare, ma sull'interesse superiore del minore. La Corte d'Appello ha sottolineato, infatti, che le norme dedicate alla tutela del nato debbano essere applicate prescindendo da

qualsiasi valutazione sull'orientamento sessuale dei genitori o sulla conformità della condotta degli adulti alla normativa vigente in materia di PMA, dal momento che la protezione del bambino deve essere assicurata sempre, in ogni caso, anche qualora l'accesso alla genitorialità sia avvenuto in violazione della legge.

3. Il ricorso in Cassazione e la sopravvenienza della sentenza n. 68/2025 della Corte costituzionale

Il ricorso in Cassazione proposto dal Ministero dell'Interno, basato sull'assunto dell'inapplicabilità della disciplina vigente alle coppie dello stesso sesso, è stato superato dalla sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 68 del 2025. La Consulta, ritenendo incompatibile con i principi costituzionali e convenzionali l'assenza di una previsione normativa che consenta il riconoscimento della madre intenzionale, ha fornito una lettura chiara e vincolante del quadro normativo, colmando un vuoto che aveva a lungo generato incertezza.

In adesione a tale nuovo assetto, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione favorevole alla madre intenzionale, respingendo il ricorso del Ministero. Tuttavia, nel farlo, ha ritenuto necessario correggere in diritto la motivazione posta a fondamento del decreto impugnato, precisando che un simile esito non sarebbe stato raggiungibile, prima della pronuncia della Corte costituzionale, mediante sola interpretazione evolutiva della normativa vigente. La pronuncia della Consulta ha dunque rappresentato un passaggio imprescindibile per rendere giuridicamente possibile l'affermazione del diritto al riconoscimento della genitorialità intenzionale.

Qualunque estensione dell'ambito applicativo dell'art. 8 della legge n. 40/2004 avrebbe infatti comportato un'operazione *contra legem*, espressamente vietata al giudice ordinario. Secondo la Suprema Corte, l'art. 8 della legge n. 40/2004, nel testo allora vigente, conteneva infatti un limite testuale e sistematico insuperabile, riferendosi espressamente alle "coppie di sesso diverso" come unico soggetto legittimato ad accedere alla PMA.

Anche un'interpretazione orientata al superiore interesse del minore non avrebbe potuto superare tale barriera normativa, poiché ciò avrebbe significato travalicare i confini della legalità formale.

La Cassazione ha pertanto ribadito che, in presenza di una norma incompatibile con i principi costituzionali, il giudice di merito non può sostituirsi al legislatore, ma ha il dovere di sollevare l'incidente di costituzionalità, unico strumento legittimo per rimuovere l'ostacolo normativo.

Senonché, a fronte della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 8 della legge n. 40/2004 e del suo contrasto con l'interesse superiore del minore – alla luce, in particolare, dei principi elaborati dalla Corte EDU in materia di tutela effettiva dello status filiationis – il ricorso proposto dal Ministero dell'Interno

risultava infondato e andava rigettato. Ciò proprio in ragione del mutato quadro normativo e interpretativo delineato dalla Corte costituzionale.

In tale contesto, la Corte di Cassazione si è consapevolmente collocata nel solco tracciato dalla Consulta, ponendosi in linea di diretta continuità con la sua pronuncia, adottata a pochi giorni di distanza. Ne risulta una convergenza interpretativa significativa tra le due giurisdizioni, entrambe orientate a garantire il riconoscimento giuridico dei figli nati da procreazione medicalmente assistita praticata all'estero da coppie dello stesso sesso, nel rispetto dell'interesse del minore e dei principi costituzionali e convenzionali che lo tutelano.

Tale riconoscimento, sebbene ancora non disciplinato in modo organico dal legislatore, si impone come effetto necessario del sistema costituzionale e convenzionale, in ossequio al principio del *best interest of the child*, più volte affermato anche dalla giurisprudenza della Corte EDU¹.

In questo quadro, il persistente silenzio del legislatore obbliga a interventi giurisprudenziali che, pur nella fedeltà al principio di legalità, non possono più ignorare le esigenze di protezione dell'identità e della continuità affettiva e giuridica dei minori nati da progetti genitoriali condivisi. La sentenza della Cassazione, dunque, pur nel rispetto del proprio ruolo nomofilattico, si inserisce in un contesto dinamico di adeguamento del diritto vivente ai parametri costituzionali e sovranazionali, ribadendo la centralità del minore nel sistema di tutele e indicando chiaramente al legislatore la necessità di colmare il vuoto normativo ancora esistente.

4. La sentenza n. 68/2025 della Corte costituzionale: tutela dello 'status filiationis', CEDU e omogenitorialità

Giova innanzitutto rimarcare come la Corte di Cassazione abbia fondato il rigetto del ricorso non sulla motivazione originaria formulata dalla Corte d'appello, bensì sulla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 68/2025, la quale ha inciso in modo dirimente sul quadro normativo².

Tale pronuncia ha rappresentato un punto di svolta sistemico, offrendo una ricostruzione organica e costituzionalmente orientata della disciplina, che valorizza la realtà affettiva e relazionale dei minori nati da progetti genitoriali condivisi. In tal modo, la Corte ha trasformato un insieme frammentato di

¹ Tra le altre, sicuramente, CEDU, Grande Camera, *Bochan c. Ucraina* (n. 2), ric. n. 22251/08, sent. 5 febbraio 2015; CEDU, Grande Camera, *X e altri c. Austria*, ric. n. 19010/07, sent. 19 febbraio 2013; ove la Corte di Strasburgo ha ribadito che l'interesse del minore deve prevalere su qualsiasi logica formale legata alla struttura familiare o alla biologia, imponendo agli Stati contraenti l'obbligo positivo di garantire alle minori relazioni familiari stabili e riconoscibili sul piano giuridico.

² Per una più ampia ricostruzione della vicenda, si rimanda alla nota di S. ROMANO, *L'interesse superiore del minore alla prova di resistenza delle tecniche di PMA. Note a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2025*, in *Questa rivista*, 2025.

precedenti giurisprudenziali in un principio normativo chiaro: il riconoscimento dello *status* di figlio non può dipendere dalla composizione della coppia genitoriale, ma deve fondarsi sull'assunzione consapevole e condivisa della responsabilità genitoriale, nel pieno rispetto dell'interesse superiore del minore³.

Grazie a questa decisione, infatti, i bambini nati in Italia da coppie di donne che abbiano fatto ricorso all'estero a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) possono oggi essere riconosciuti come figli non solo della madre biologica, ma anche della madre intenzionale, in virtù dell'art. 8 della legge n. 40/2004. Quest'ultima disposizione, fino a quel momento ritenuta applicabile esclusivamente ai nati in coppie eterosessuali, è stata dichiarata incostituzionale – per violazione degli artt. 2, 3 e 30 Cost. – nella parte in cui non consente il riconoscimento del figlio anche in capo alla donna che abbia espresso un consenso informato e condiviso al progetto genitoriale e alla correlata assunzione di responsabilità.

La sentenza n. 68/2025 rappresenta, pertanto, un vero e proprio punto di svolta nella disciplina dello *status filiationis* e nella tutela dei diritti dei minori nati in contesti familiari omogenitoriali femminili, nonché l'antecedente logico alla pronuncia della Cassazione in oggetto.

La Corte ha ancorato la sua decisione non solo ai principi costituzionali fondamentali (artt. 2, 3 e 30 Cost.), ma ha ampiamente valorizzato il ruolo del diritto sovranazionale, in particolare della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Al riguardo, la pronuncia richiama l'art. 8 CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sottolineando che il minore ha diritto a vivere stabilmente all'interno del nucleo affettivo che lo ha accolto e voluto sin dalla nascita. La mancata attribuzione dello *status* di figlio anche nei confronti della madre intenzionale genera, secondo la Corte, una frattura fra la realtà affettiva del minore e la sua situazione giuridica, con una conseguente lesione

³ Anzitutto, la Corte ha richiamato la propria pronuncia del 2012 (sentenza n. 31/2012), soffermandosi sul concetto di responsabilità genitoriale, intesa come "obbligo dei genitori di assicurare ai figli un completo percorso educativo, garantendo loro il benessere, la salute e la crescita anche spirituali, secondo le possibilità socioeconomiche dei genitori stessi" (punto 7, in diritto). Tale nozione, già ampiamente delineata nella giurisprudenza costituzionale, riafferma il principio per cui la genitorialità non è meramente un fatto biologico, ma una funzione fondata sulla cura, sull'assunzione volontaria di responsabilità e sulla tutela effettiva dell'interesse del minore. Oltre a ciò, va menzionata la sentenza n. 162/2014, con cui la Corte costituzionale ha sancito l'illegittimità del divieto di fecondazione eterologa previsto dalla legge n. 40/2004. In tal senso, la Corte costituzionale ha sottolineato che lo *status* di figlio deve essere garantito e tutelato in condizioni di eguaglianza, indipendentemente dalla modalità con cui è venuto al mondo, dalla struttura della famiglia in cui è nato o dall'orientamento sessuale dei genitori. Queste coordinate interpretative sono confluite nella recente sentenza n. 68/2025, che rappresenta un'evoluzione coerente del percorso giurisprudenziale della Corte, incentrato sulla protezione della dignità del minore e sul riconoscimento giuridico di legami familiari fondati sulla volontà e sulla cura, più che sulla genetica o sulla conformità a modelli tradizionali.

del diritto all'identità personale e alla stabilità familiare, elementi protetti dalla norma convenzionale.

La Consulta ha inoltre invocato l'art. 14 CEDU, che vieta ogni forma di discriminazione nell'esercizio dei diritti protetti dalla Convenzione. La normativa nazionale, nella misura in cui limita il riconoscimento dello *status filiationis* ai soli figli di coppie eterosessuali, si traduce in una disparità di trattamento irragionevole e ingiustificata ai danni dei minori nati da coppie di donne, fondata esclusivamente sull'orientamento sessuale delle genitrici. Tale esclusione contrasta con il principio – ribadito dalla Corte – secondo cui l'interesse superiore del minore deve prevalere su ogni altro elemento, incluso il modello familiare ritenuto “tradizionale”.

Ulteriori riferimenti rilevanti sono quelli agli artt. 7 e 8 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, che riconoscono al minore il diritto a mantenere relazioni familiari con entrambi i genitori, e all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), che impone agli Stati membri di garantire al minore contatto regolare con ambedue le figure genitoriali. In questo quadro multilivello, la mancata possibilità di riconoscimento da parte della madre intenzionale si configura come una violazione grave e sistemica dei diritti del bambino, compromettendone lo sviluppo affettivo e giuridico.

Un punto centrale della motivazione della Corte è rappresentato dal giudizio di inadeguatezza dell'adozione in casi particolari quale strumento alternativo. Essa è ritenuta insufficiente, incerta e tardiva, in quanto richiede l'attivazione di un procedimento giudiziario successivo alla nascita, non garantisce né automaticità né certezza di tutela, ed espone il minore a uno stato di vulnerabilità giuridica. Tale procedura, per la Corte, non può supplire all'esigenza primaria di una tutela immediata dello *status*, sin dalla nascita, alla pari con i figli nati in contesti eterosessuali.

Con questa pronuncia, in sintesi, la Corte costituzionale afferma il principio dell'unicità dello *status* di figlio, che deve essere riconosciuto a prescindere dal sesso dei genitori, purché vi sia un consenso consapevole al progetto genitoriale e una relazione affettiva stabile.

5. Considerazioni conclusive

La sentenza n. 15075/2025 della Corte di Cassazione rappresenta una tappa decisiva nell'evoluzione della giurisprudenza italiana in materia di omogenitorialità e riconoscimento dello *status filiationis* del nato da procreazione medicalmente assistita (PMA).

La Suprema Corte afferma con chiarezza che il riconoscimento della madre intenzionale quale genitore a tutti gli effetti costituisce oggi un'esigenza costituzionalmente necessaria, radicata nel superiore interesse del minore e nella

responsabilità condivisa che scaturisce da un progetto genitoriale comune, liberamente e consapevolmente intrapreso.

Con questa pronuncia, la Corte di Cassazione ribadisce la centralità del diritto del figlio alla bigenitorialità, confermando che la dignità e la stabilità dello *status filiationis* non possono essere subordinate all'orientamento sessuale dei genitori, ma devono fondarsi sulla realtà affettiva e giuridica di una genitorialità condivisa e responsabile. La decisione si pone così in piena continuità con la sentenza n. 68/2025 della Corte costituzionale, che aveva sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 40/2004, nella parte in cui non prevedeva il riconoscimento del figlio anche in capo alla madre intenzionale.

Le due pronunce – quella della Corte costituzionale prima e quella della Corte di Cassazione poi – devono essere lette in stretta correlazione, come espressione di un dialogo coerente tra Corte di nomofilachia e giudice delle leggi, entrambe impegnate nella costruzione di un sistema giuridico che ponga al centro il principio dell'effettività della tutela dei diritti del minore. Esse si iscrivono, inoltre, nel più ampio contesto del dialogo tra diritto interno e diritto sovranazionale, in particolare con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), e si fanno portatrici di una concezione evolutiva della famiglia e della filiazione, svincolata da rigidi schemi tradizionali.

Nel riconoscere e legittimare giuridicamente le famiglie omogenitoriali, la giurisprudenza delle Corti supreme italiane offre una risposta chiara e netta a un vuoto normativo strutturale, più volte denunciato sia dalla Corte costituzionale (sent. n. 32/2021 e n. 68/2025) sia dalla stessa Corte di Cassazione. Entrambe le Corti sottolineano la pressante necessità di un intervento legislativo organico, volto a garantire la piena parità di diritti ai minori, indipendentemente dalla composizione del nucleo familiare, e ad assicurare una tutela effettiva e tempestiva dello *status* di figlio, nel rispetto della pluralità delle esperienze familiari oggi presenti nella società.